SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 267

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 15 novembre 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'interno

Ministero dell'università e della ricerca

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 7 novembre 2022, n. **2**.

Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 865):

Di iniziativa popolare, presentato il 5 ottobre 2018.

Assegnato alla 1ª commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 novembre 2018.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 febbraio 2020; il 7 e il 21 luglio 2020; il 20 e il 27 ottobre 2020.

Esaminato in aula il 28 ottobre 2021 e approvato, in prima deliberazione, il 3 novembre 2021.

Camera dei deputati (atto n. 3353):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 9 novembre 2021.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 novembre 2021; il 2, il 9, il 15 e il 21 dicembre 2021; il 12 gennaio 2022.

Esaminato in aula il 14 marzo 2022; approvato, in prima deliberazione, il 30 marzo 2022.

Senato della Repubblica (atto n. 865-B):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 6 aprile 2022.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 aprile 2022.

Esaminato in aula e approvato all'unanimità, in seconda deliberazione, il 27 aprile 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3353-B):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 maggio 2022.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 giugno 2022.

Esaminato in aula il 22 luglio 2022; approvato definitivamente, in seconda deliberazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, il 28 luglio 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:

«Art. 119. — I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

22G00184

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 ottobre 2022.

Modalità di integrazione nell'ANPR delle liste elettorali e dei dati relativi all'iscrizione nelle liste di sezione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

ED

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante «Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, recante «Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza»;

Vista la legge 20 aprile 1999, n. 120, recante «Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale», di seguito CAD, e, in particolare, l'art. 62, commi 2-*ter* e 6-*bis*, l'art. 64, commi 2-*quater*, 2-*nonies* e 2-*duodecies* nonché l'art. 64-*bis*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, concernente le modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di seguito ANPR, e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha reso il parere di competenza con provvedimento n. 252 del 21 luglio 2022;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che ha reso il parere di competenza il 12 ottobre 2022;

Acquisito il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono definiti, in prima applicazione, l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR per la sua integrazione con le liste elettorali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e dei dati relativi all'iscrizione nelle suddette liste.

Art. 2.

Modalità di integrazione

1. I dati dei cittadini iscritti nelle liste elettorali sono contenuti in ANPR.

2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Servizi ANPR per l'ufficio elettorale del comune

1. L'ufficiale elettorale di cui all'art. 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nonché il responsabile dell'ufficio elettorale di cui all'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che agisce nella veste di ufficiale elettorale nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti — di seguito tutti definiti «ufficiale elettorale» — registrano in ANPR i dati di cui all'art. 2 tramite i servizi dell'ANPR.

2. ANPR mette a disposizione dell'ufficiale elettorale i servizi per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali descritti nell'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - Specifiche tecniche», che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

3. L'accesso ai servizi di cui al comma 2 è consentito anche mediante identificazione informatica con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2, secondo le modalità di cui all'art. 64 del CAD.

4. Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale anche ai sensi dell'art. 64, comma 2-*duodecies*, del CAD, è ammesso l'utilizzo di identità SPID ad uso personale da parte dell'ufficiale elettorale, escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto, forniti dai gestori dell'identità digitale.

Art. 4.

Servizi per i cittadini registrati in ANPR

1. ANPR consente ai cittadini la consultazione, la verifica e l'eventuale richiesta di rettifica dei propri dati di cui all'art. 2.

2. ANPR consente ai cittadini ivi registrati di richiedere, con esclusivo riferimento alla propria posizione, la certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo in modalità telematica, mediante l'emissione on-line di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato, ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, secondo le modalità descritte nell'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche».

3. ANPR consente ai cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia di presentare la domanda di cui all'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 nonché quella di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.

4. Le funzionalità di ANPR di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assicurate attraverso il sito web di ANPR, previa identificazione informatica con le modalità di cui all'art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2.

Art. 5.

Misure di sicurezza

1. Le misure di sicurezza implementate per l'erogazione dei servizi devono garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi nonché il tracciamento delle operazioni effettuate, in linea con quanto previsto dall'allegato 3 - «Misure di sicurezza», che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 6.

Titolarità del trattamento dei dati

1. La titolarità del trattamento dei dati contenuti in ANPR è attribuita al Ministero dell'interno sotto i profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza nonché al sindaco, nell'esercizio delle funzioni di ufficiale di Governo, limitatamente alla registrazione dei dati di cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali» e allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche» del presente decreto, limitatamente alla sezione «Servizi per i comuni». I suddetti dati sono trattati dall'ufficiale elettorale, nonché dai cittadini con esclusivo riferimento alla propria posizione, per le finalità specifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, garantendo ed agevolando l'esercizio dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelati, conformemente agli articoli 6, par. 1, lettera *e)* e 6, par. 3, lettera *b)* del regolamento (UE) 2016/679.

2. La società generale d'informatica S.p.a. (Sogei S.p.a.), incaricata della realizzazione del progetto e della gestione dell'infrastruttura, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

3. PagoPA S.p.a., per il trattamento dei dati necessari per l'utilizzo dei servizi resi disponibili attraverso il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD, è nominata responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. Entro dodici mesi dalla comunicazione del Ministero dell'interno dell'attivazione del servizio, i comuni registrano in ANPR i dati di cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali».

2. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194.

3. Ove necessario, l'allegato 1 - «Dati liste elettorali», l'allegato 2 - «Servizi per comuni e cittadini - specifiche tecniche» e l'allegato 3 - «Misure di sicurezza» saranno aggiornati con decreti direttoriali del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2022

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro
per l'innovazione tecnologica
e la transizione digitale
COLAO

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, n. 2667

ALLEGATO *1*

DATI LISTE ELETTORALI

I dati registrati in ANPR di cui all'art. 2 del presente decreto, resi disponibili dall'ufficio elettorale del comune, sono i seguenti per ogni cittadino:

1. Godimento elettorato attivo.

Nome campo	Descrizione
Elettore	si/no

2. Dati per ogni elettore di cittadinanza italiana registrato in ANPR.

Nome campo	Descrizione
Comune di iscrizione elettorale nella lista generale ordinaria	Denominazione del comune di iscrizione elettorale nella lista generale ordinaria
Sezione elettorale di iscrizione (numero)	Numero della sezione elettorale di iscrizione
Sezione elettorale di iscrizione (sede)	Indirizzo e denominazione della sede della sezione elettorale di iscrizione

3. Eventuale iscrizione nelle liste generali aggiunte regionali/comunali per ogni elettore di cittadinanza italiana registrato in ANPR.

Nome campo	Descrizione
Iscrizione nella lista aggiunta per i residenti in Provincia di Bolzano (art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1973) - regionali e comunali	si/no
Iscrizione nella lista aggiunta per i residenti in Provincia di Trento (art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1973) - solo regionali	si/no
Iscrizione nella lista aggiunta per i residenti in Valle d'Aosta (art. 5 del decreto legislativo n. 320 del 1994) - solo regionali	si/no
Per ciascuna di queste liste, in caso di «si», sono inseriti:	
Comune di iscrizione elettorale	Denominazione del comune di iscrizione nella lista elettorale aggiunta
Sezione elettorale di iscrizione (numero)	Numero della sezione elettorale di iscrizione
Sezione elettorale di iscrizione (sede)	Indirizzo e denominazione della sede della sezione elettorale di iscrizione

4. Eventuale iscrizione nelle liste generali aggiunte UE per ogni elettore cittadino di altro Stato dell'Unione europea registrato in ANPR.

Nome campo	Descrizione
Iscrizione nella lista aggiunta UE per le elezioni comunali e circoscrizionali (decreto legislativo n. 197 del 1996, art. 1, comma 1)	si/no
Iscrizione nella lista aggiunta UE per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (decreto-legge n. 408 del 1994, art. 2, comma 1)	si/no
Per ciascuna di queste liste, in caso di «si», sono inseriti:	
Comune di iscrizione elettorale	Denominazione del comune di iscrizione nella lista elettorale aggiunta
Sezione elettorale di iscrizione (numero)	Numero della sezione elettorale di iscrizione
Sezione elettorale di iscrizione (sede)	Indirizzo e denominazione della sede della sezione elettorale di iscrizione

5. Ulteriori dati sullo status *di elettore per i vari tipi di consultazioni.*

Nome campo	Descrizione
Referendum nazionali	si/no
Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	si/no
Circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	Indicazione circoscrizione (ove elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia è «si»)
Senato della Repubblica	si/no
Circoscrizione del territorio nazionale/ripartizione della circoscrizione Estero per il Senato della Repubblica	Indicazione circoscrizione del territorio nazionale ovvero ripartizione della circoscrizione Estero (ove Senato della Repubblica è «si»)
Collegio plurinominale e collegio uninominale per il Senato della Repubblica	Indicazione collegio plurinominale e collegio uninominale (ove Senato della Repubblica è «si»)
Camera dei deputati	si/no
Circoscrizione del territorio nazionale/ripartizione della circoscrizione Estero per la Camera dei deputati	Indicazione circoscrizione del territorio nazionale ovvero ripartizione della circoscrizione Estero (ove Camera dei deputati è «si»)
Collegio plurinominale e collegio uninominale per la Camera dei deputati	Indicazione collegio plurinominale e collegio uninominale (ove Camera dei deputati è «si»)
Regionali	si/no
Circoscrizione delle elezioni regionali	Indicazione circoscrizione (ove regionali è «si»)
Comunali	si/no
Circoscrizionali	si/no
Circoscrizione delle elezioni circoscrizionali	Indicazione circoscrizione (ove circoscrizionali è «si»)

ALLEGATO *2*

SERVIZI PER COMUNI E CITTADINI - SPECIFICHE TECNICHE

Il presente documento descrive i servizi e le relative specifiche tecniche che ANPR assicura sia ai comuni per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali, sia ai cittadini per la certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo in modalità telematica.
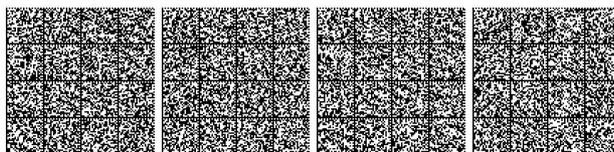
Servizi per i comuni.

I servizi sono erogati in modalità *web service* (ove le richieste di servizio sono elaborate in *file* XML o altri formati aperti, mentre la risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti) ovvero attraverso una *web application*.

Di seguito si riporta una descrizione dei servizi resi disponibili da ANPR ai comuni e in particolare all'ufficiale elettorale.

1. Registrazione degli utenti ed individuazione degli strumenti di accesso.

Il servizio consente le operazioni di censimento e la registrazione dell'ufficiale elettorale di ciascun comune.

L'ufficiale elettorale potrà accedere mediante *smart card* dedicata, ovvero mediante le modalità di cui ai commi 2-*quater* e 2-*nonies* dell'art. 64, nonché dell'art. 64-*bis* del CAD, con livello di sicurezza almeno pari a 2.

Nelle more della definizione del quadro di garanzie e regole delle identità SPID ad uso professionale anche ai sensi dell'art. 64, comma 2-*duodecies*, del CAD, è ammesso l'utilizzo di identità SPID ad uso personale da parte dell'ufficiale elettorale, escludendo l'uso di dati personali attinenti alla sfera privata del soggetto (quali, ad esempio, e-mail personali, numeri di cellulare personali, domicilio privato, etc.) forniti dai gestori dell'Identità digitale (*Identity provider*).

Esclusivamente l'ufficiale elettorale potrà aggiornare i dati elettorali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del proprio comune e consultare i dati anagrafici associati ai dati elettorali dei cittadini registrati in ANPR, assicurando così la segregazione del dato elettorale e, al contempo, garantendo ed agevolando comunque l'esercizio dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelati.

2. Registrazione dei dati ai fini della tenuta delle liste elettorali.

I servizi di registrazione consentono le operazioni di inserimento dei dati di competenza dell'ufficiale elettorale (descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali») in tempo reale.

3. Consultazione ed estrazione.

I servizi di consultazione consentono all'ufficiale elettorale di consultare i dati contenuti nell'ANPR descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali», secondo i seguenti parametri:

per campi o combinazioni di campi, come descritti nell'allegato 1 - «Dati liste elettorali»;

per tipo di operazione;

per intervalli temporali.

In esito alla richiesta, il sistema visualizza i dati di competenza dell'ufficiale elettorale.

I servizi di estrazione consentono all'ufficiale elettorale di estrarre i dati di ANPR necessari allo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, anche al fine di rilasciare i certificati ai cittadini a prescindere dal comune di residenza dell'elettore.

4. Rilascio certificati.

Il servizio consente al comune di rilasciare un certificato relativamente al godimento dell'elettorato attivo per un cittadino iscritto in ANPR.

Il servizio viene erogato al comune in modalità *web service* ovvero attraverso una *web application*, secondo le modalità tecniche di richiesta e rilascio dei certificati descritte nel decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente».

I certificati disponibili sono i seguenti:

certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

certificato di godimento dei diritti politici.

La lista dei certificati disponibili e i relativi modelli sono pubblicati sul sito web di ANPR.

Il comune può rilasciare i certificati ai cittadini a prescindere dal comune di residenza dell'elettore, ai fini di garantire e agevolare l'esercizio dell'elettorato attivo e dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelati.

5. Aggiornamento delle liste elettorali.

Il servizio consente ai comuni l'aggiornamento dei dati relativi alle liste elettorali, ma non mantiene traccia dello «storico» precedente la modifica, non conservando più in ANPR i dati antecedenti l'aggiornamento.

Servizi per i cittadini.

1. Accesso ai servizi.

L'accesso ai servizi da parte del cittadino è possibile dall'area riservata del sito web di ANPR, previa identificazione mediante le modalità di cui ai commi 2-*quater* e 2-*nonies* dell'art. 64 del CAD, ovvero tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD, con credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2.

Prima di consentire l'accesso alle funzionalità presenti in quest'area, oltre al completamento dell'identificazione del cittadino richiedente con CIE - CNS - SPID, il sistema verificherà, mediante il codice fiscale, l'effettiva iscrizione del cittadino in ANPR.

Il cittadino potrà infatti accedere al servizio solo nel caso in cui sia iscritto in ANPR.

2. Servizio per la consultazione, verifica ed eventuale richiesta di rettifica dei propri dati.

Il cittadino può consultare, verificare ed eventualmente richiedere una rettifica dei propri dati di cui all'allegato 1 - «Dati liste elettorali».

3. Servizio per la richiesta di certificati.

Il cittadino può richiedere in via telematica il rilascio di un certificato con riferimento esclusivo alla propria posizione, secondo le modalità tecniche di richiesta e rilascio dei certificati descritte nel decreto del Ministro dell'interno del 3 novembre 2021, recante «Modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l'Anagrafe nazionale popolazione residente».

Il cittadino di altro Stato dell'Unione europea residente in Italia può presentare in via telematica domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte per le elezioni comunali nonché domanda per l'iscrizione nelle liste aggiunte per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

I certificati disponibili sono i seguenti:

certificato di iscrizione nelle liste elettorali;

certificato di godimento dei diritti politici.

La lista dei certificati disponibili e i relativi modelli sono pubblicati sul sito web di ANPR. Sul sito web di ANPR saranno resi disponibili eventuali aggiornamenti.

I cittadini possono comunque richiedere i certificati per il tramite dei comuni a prescindere dal comune di residenza dell'elettore.

a. Rilascio di certificati elettorali in via telematica.

Il servizio consente al cittadino di richiedere il rilascio di un certificato con riferimento esclusivo alla propria posizione. Per richiedere un certificato, il cittadino stesso può visualizzare la propria scheda personale.

Il servizio consente:

di scegliere il tipo di certificato da richiedere;

di ottenere il certificato digitale.

b. Scelta del certificato elettorale.

Il cittadino può scegliere il tipo di certificato che intende richiedere.

Nel caso in cui detto cittadino sia residente in un comune ove vige il «Multilinguismo», il sistema ANPR emette il certificato multilingue.

c. Anteprima del certificato elettorale.

Prima della formazione del certificato, il sistema ANPR visualizza un'anteprima per dar modo di verificare che i dati siano corretti.

Nell'anteprima non è riportato il contrassegno e in diagonale è apposta la dicitura: Anteprima.
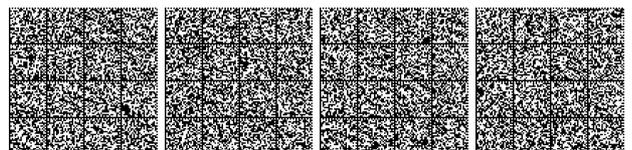
d. Formazione ed emissione del certificato elettorale.

A seguito della conferma di emissione da parte del richiedente, il sistema ANPR produce il certificato in formato .pdf, conforme al modello disponibile sul sito web di ANPR:

riportando il logo del Ministero dell'interno e la dicitura: «Anagrafe nazionale della popolazione residente»;

apponendo il contrassegno;

apponendo il sigillo elettronico così come previsto dall'art. 62, comma 3, del CAD, relativo alla Direzione centrale per i servizi elettorali.

In caso di mancata emissione del certificato, verrà restituito un apposito codice di errore.

A scelta del cittadino, il certificato prodotto sarà disponibile nell'area riservata del cittadino per il *download*, per il periodo di validità del certificato stesso, e/o altresì inviato al suo domicilio digitale, laddove disponibile, e/o reso disponibile tramite il punto di accesso telematico di cui all'art. 64-*bis* del CAD.

Al fine di garantire una migliore fruibilità del servizio, il certificato potrà, a scelta del cittadino, essere trasmesso anche all'indirizzo e-mail disponibile nel suo profilo utente.

Al termine del periodo di validità del certificato, lo stesso sarà cancellato.

Ulteriori specifiche tecniche dei servizi di certificazione.

1. Registrazione degli accessi ai servizi di certificazione.

Il sistema registra gli accessi ai servizi di certificazione e l'esito dell'operazione.

Per ciascuna transazione effettuata, saranno registrati i seguenti dati relativi alla richiesta del servizio e all'esito dell'operazione:

codice fiscale;

data-ora-minuti-secondi-millisecondi della richiesta;

operazione richiesta;

esito della richiesta;

identificativo della richiesta;

modalità di autenticazione.

I *log* degli accessi così descritti sono storicizzati e conservati secondo la normativa vigente.

2. Contrassegno.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2-*bis*, del CAD, al fine di consentire di verificare la conformità della copia analogica del certificato all'originale informatico, sulla predetta copia analogica è apposto un contrassegno che consente di visualizzare l'originale informatico munito di sigillo elettronico.

3. Verifica del certificato elettorale tramite contrassegno.

Per i soggetti in possesso di una copia analogica, dotata di contrassegno, del certificato prodotto da ANPR, è prevista una specifica funzione che permette di verificare la corrispondenza con il certificato digitale tramite lettura del *QR-code* apposto sulla predetta copia cartacea.

Sono previste due modalità:

a) tramite *smartphone*:

l'accesso alla pagina web è effettuato automaticamente;

il cittadino deve inserire il *captcha* suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante «Conferma», si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal *QR-code*.

b) tramite PC:

il cittadino deve scannerizzare il *QR-code* ed effettuare l'*upload* dell'immagine;

il cittadino deve inserire il *captcha* suggeritogli dall'applicazione web;

con il pulsante «Conferma», si attiva la verifica e, in caso di esito positivo, l'applicazione web apre il certificato corrispondente alle informazioni reperite dal *QR-code*.

L'applicazione di verifica legge il *QR-code* contenente il *link* (URL) che permette di risalire, sul portale ANPR, all'esatta copia digitale del certificato, verificabile con confronto visivo rispetto alla copia cartacea, garantita anche dalla presenza del sigillo elettronico del Ministero dell'interno.

L'accesso alla funzionalità sopra descritta è presente nell'area pubblica del sito web di ANPR.

ALLEGATO *3*

MISURE DI SICUREZZA

L'infrastruttura di sicurezza a supporto del sistema ANPR deve garantire:

l'integrità e la riservatezza dei dati;

la sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi;

il tracciamento delle operazioni effettuate.

1. Integrità e riservatezza dei dati.

L'integrità (la protezione dei dati e delle informazioni nei confronti delle modifiche del contenuto, che siano accidentali oppure effettuate volontariamente da una terza parte) e il non ripudio (condizione secondo la quale non si può negare la paternità e la validità del dato) devono essere garantiti dall'apposizione di firma ai messaggi scambiati nell'interazione tra comune ed ANPR.

Nel caso di servizi fruiti tramite un'applicazione web, il non ripudio deve essere garantito sia dalla non modificabilità dei *log* di tracciamento, sia dall'identificazione certa dell'utente da parte del sistema informatico, mediante un meccanismo di autenticazione forte (metodo di autenticazione basato sull'utilizzo di più di un fattore di autenticazione) per l'accesso al servizio erogato dalla pubblica amministrazione (Ministero dell'interno).

2. Sicurezza dei servizi e dell'accesso ad essi.

Per proteggere i sistemi dagli attacchi informatici al fine di eliminare le vulnerabilità, devono essere rispettate le seguenti tecnologie e/o procedure:

a) aggiornamenti periodici dei sistemi operativi e dei *software* di sistema e *hardening* delle macchine;

b) adozione di una infrastruttura di sistemi *firewall* e sistemi IPS (*Intrusion prevention system*), che consentono la rilevazione dell'esecuzione di codice non previsto nonché di azioni in tempo reale, quali il blocco del traffico proveniente da un indirizzo IP attaccante;

c) esecuzione di WAPT (*Web application penetration test*), per la verifica della presenza di eventuali vulnerabilità sul codice sorgente;

d) adozione di meccanismi, tipo *captcha*, sull'applicazione web e di sistemi di *rate-limit* sui *web services* (limitanti il numero di transazioni nell'unità di tempo), al fine di mitigare il rischio di accesso automatizzato alle applicazioni, che genererebbe un traffico finalizzato alla saturazione dei sistemi e quindi al successivo blocco del servizio;

e) presenza di sistemi di *backup* e *disaster recovery* per i *log* di accesso applicativo. Tali sistemi devono essere previsti anche per i dati, in quanto la perdita delle informazioni registrate potrebbe pregiudicare l'utilizzo e l'efficienza dei servizi, non permettendo di raggiungere le finalità stesse dei servizi.

3. Tracciamento delle operazioni effettuate.

Deve essere previsto un sistema di *log analysis* per l'analisi periodica delle informazioni registrate degli accessi applicativi, tale da individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate e attraverso l'utilizzo di indicatori di anomalie (*alert*), eventi potenzialmente anomali che possano configurare trattamenti illeciti.

I *file* di *log* registrano le informazioni riguardanti le operazioni per la verifica della correttezza e legittimità del trattamento dei dati, presentando le caratteristiche di integrità e inalterabilità, ed essendo protetti attraverso idonee misure contro ogni uso improprio.

Sulla base di quanto monitorato dal sistema di *log analysis*, devono essere generati periodicamente dei *report* sintetici sullo stato di sicurezza del sistema (es. accessi ai dati, rilevamento delle anomalie, etc.).

22A06434
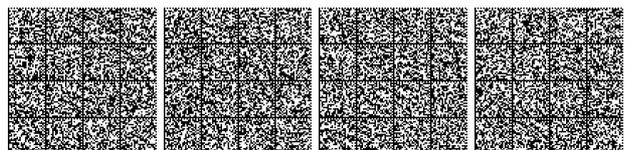
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 ottobre 2022.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale *«BeauCoup - Building Active User Experiences to Bring Culture to the People»*, nell'ambito del programma AAL Call 2021. (Decreto n. 381/2022).

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 12, (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020), istituisce il Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1145 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1383), con cui si è provveduto all'individuazione delle spese a carattere strumentale e comuni a più centri di responsabilità amministrativa nonché al loro affidamento in gestione unificata alle direzioni generali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'11 ottobre 2021, n. 1147 (reg. UCB del 12 ottobre 2021, n. 1380), con cui si è provveduto all'assegnazione ai responsabili della gestione, delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2021, tenuto conto degli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 agosto 2021, sn, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al dott. Gianluigi Consoli l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2 lettera *d)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 278 dell'11 marzo 2022, di assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2022;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, Capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020, n. 2342 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale

e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'università e della ricerca può disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.

Visto il decreto ministeriale n. 1314 del 14 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3142, e il successivo decreto ministeriale di modifica n. 1368 del 24 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti il 27 dicembre 2021 con il n. 3143, e in particolare, l'art. 18, comma 4, del citato decreto ministeriale n. 1314 che prevede che il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro trenta giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

Visto il decreto ministeriale del 30 luglio 2021, n. 1004 che ha istituito il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944, successivamente sostituito dal conto di contabilità speciale n. 6319;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 306691 del 24 dicembre 2021, con la quale si comunica la creazione del conto di contabilità speciale n. 6319 denominato «MUR-INT-FONDI-UE-FDR-L-183-87» intestato al Ministero dell'università e della ricerca, Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, su cui sono transitati gli interventi precedentemente aperti sul conto n. 5944;

Visto il bando transnazionale lanciato dalla JA AAL *Active Assisted Living Programme* «*Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade*» pubblicato in data 15 dicembre 2020 con scadenza il 21 maggio 2021 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2021 con il *budget* finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sul conto di contabilità speciale IGRUE nella forma di contributo alla spesa pari ad euro 1.000.000,00, come da lettera di impegno n. 3681 del 10 marzo 2020;

Considerato che per il bando lanciato dalla JA AAL, di cui trattasi è stato emanato l'avviso integrativo in data 2 aprile 2021 prot. MUR n. 764;

Vista la decisione finale della JA AAL *Active Assisted Living Programme* che ha approvato, con procedura scritta conclusasi l'8 settembre 2021, la lista dei progetti ammessi al finanziamento con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*BeauCoup - Building Active User Experiences to Bring Culture to the People*» , avente come obiettivo un progetto di *co-design* per rendere i contenuti culturali accessibili ad un pubblico anziano abbattendo le barriere fisiche e portando il patrimonio al di fuori del contesto museale, attraverso la creazione di tre nuovi modelli di servizi e con un costo complessivo pari a euro 252.424,54;

Vista la nota prot. MUR n. 16578 del 16 novembre 2021, a firma dello scrivente in qualità di dirigente *pro tempore* dell'Ufficio VIII, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo *«BeauCoup»*;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale *«BeauCoup»* figurano i seguenti proponenti italiani:

Università degli studi di Siena;

Fondazione musei senesi;
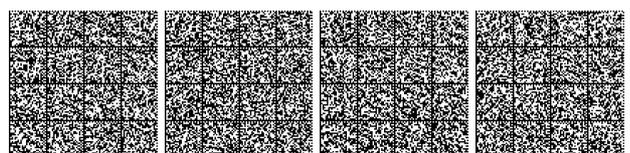
Vista la Procura notarile rep. n. 57113 del 1° marzo 2022 a firma del dott. Alfredo Mandarini notaio in Siena, con la quale il sig. Alessandro Riccieri in qualità di legale rappresentante della Fondazione musei senesi delega il legale rappresentante *pro tempore* dell'Università degli studi di Siena in qualità di soggetto capofila;

Visto il *Consortium agreement* definito tra i partecipanti al progetto *«BeauCoup»*, sottoscritto in data 11 febbraio 2022;

Visto il d.d. n. 1904 del 9 febbraio 2022 reg UCB n. 270 del 17 febbraio 2022 di nomina dell'ETS prof. Andrea Alunni;

Vista la approvazione del capitolato tecnico di progetto da parte dell'ETS prof. Andrea Alunni in data 14 giugno 2022;

Vista l'istruttoria *ex-ante* espletata da parte dell'Istituto convenzionato Agenzia Invitalia S.p.a. in data prot. 6 giugno 2022 MUR n. 948;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli numeri 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato i codici concessione RNA COR:

Università degli studi di Siena n. 9300047 del 6 ottobre 2022;

Fondazione musei senesi n. 9300050 del 6 ottobre 2022;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), sono stata acquisita le visure Deggendorf :

Università degli studi di Siena 19993602 del 6 ottobre 2022;

Fondazione musei senesi 19993601 del 6 ottobre 2022;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la DSAN in data 16 marzo 2022 prot. MUR n. 4134 con la quale il soggetto capofila dichiara che la data di avvio delle attività è fissata al 1° aprile 2022, come concordato a livello internazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*BeauCoup*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante;

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° aprile 2022 e la sua durata è di trenta mesi;

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto;

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamenti non saranno riconosciuti come costi ammissibili.
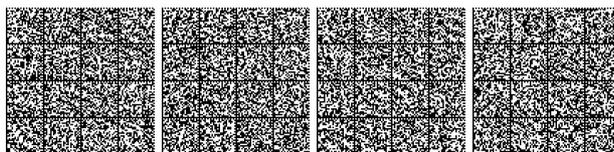
Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate complessivamente in euro 119.211,02 nella forma di contributo nella spesa, a valere sulle disponibilità del conto corrente di contabilità speciale n. 6319 IGRUE;

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione;

3. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma;

4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2021, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento;

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto;

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione;

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamenti, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2022

Il direttore generale: CONSOLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2733

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur

22A06451

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2022.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Acqua bella vita», in Pescaglia, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la domanda in data 19 maggio 2022, integrata con nota dell'8 giugno 2022, con la quale la società Puccetti S.p.a. con sede legale in Lucca, via della Maolina n. 93, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Acqua bella vita», sgorgante dal pozzo MAX P1, all'interno del permesso di ricerca «Puccetti 2» in Comune di Pescaglia (Lucca), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione prodotta;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;
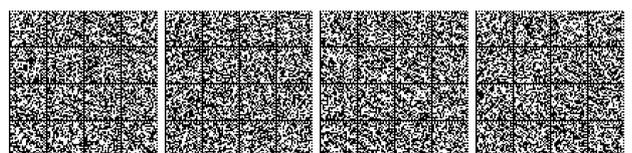
Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto interministeriale Salute - Attività produttive 11 settembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 2015;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 13 settembre 2022;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, l'acqua denominata «Acqua bella vita», sgorgante dal pozzo MAX P1, all'interno del permesso di ricerca «Puccetti 2» in Comune di Pescaglia (Lucca).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Copia del presente decreto sarà trasmesso alla società titolare ed ai competenti organi regionali per i provvedimenti di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 176/2011.

Roma, 4 novembre 2022

Il direttore generale: REZZA

22A06435

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2022.

Integrazione della dote finanziaria e modifica del decreto 9 novembre 2021, recante «Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.1. Approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021, e in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Considerata la convenzione di delega sottoscritta dall'autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato con decreto Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto direttoriale 9 novembre 2021, n. 583933 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - produzioni vegetali - campagna assicurativa 2021;

Visto il decreto direttoriale 24 marzo 2022, n. 136676 che integra la dotazione finanziaria di cui all'articolo 2 del citato decreto 9 novembre 2021 e all'articolo 20 del relativo avviso pubblico, rideterminandola in euro 365.000.000,00, di cui euro 164.250.000,00 di quota FEASR ed euro 200.750.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale;

Preso atto delle risultanze del monitoraggio effettuato da Agea, di cui alla mail acquisita in protocollo al n. 467866 del 26 settembre 2022, dalle quali si evince relativamente alla campagna 2021 un fabbisogno di risorse finanziarie aggiuntive pari a euro 25.000.000,00 rispetto all'attuale dotazione di risorse pubbliche di euro 365.000.000,00;

Vista la dotazione finanziaria della sottomisura 17.1 di cui al Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022;

Considerato che una modifica della dotazione finanziaria della campagna 2021 consente la piena partecipazione dei potenziali beneficiari e non produce effetti discriminatori, garantendo parità di trattamento tra i beneficiari dei diversi avvisi annuali;

Ritenuto pertanto opportuno procedere all'ulteriore integrazione della dotazione finanziaria di cui al decreto 9 novembre 2021;

Ritenuto opportuno, infine, che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2022 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dotazione finanziaria decreto 9 novembre 2021 n. 583933

1. La dotazione finanziaria prevista dall'articolo 2 del decreto 9 novembre 2021 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Programma di sviluppo rurale nazionale, sottomisura 17.1 - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021, è integrata di euro 25.000.000,00 di cui euro 13.750.000,00 a carico del Fondo di Rotazione *ex* 183/1987 ed euro 11.250.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 2.

Modifica art. 20 avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021

1. Ai sensi dell'art. 1, l'importo complessivo di risorse, in termini di spesa pubblica, indicato all'art. 20 «Disposizioni finanziarie» dell'avviso pubblico - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2021 - è pari a 390.000.000,00 euro, di cui 175.500.000,00 di quota FEASR e 214.500.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *internet* del Ministero.

Roma, 30 settembre 2022

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1116

22A06439

DECRETO 30 settembre 2022.

Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2022, sottomisura 17.1. Produzioni vegetali. Riassegnazione alla campagna 2020 dei residui della dotazione finanziaria delle campagne vegetali 2015 e 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (U *E)* n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

Visto regolamento (U) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2021) 6136 del 16 agosto 2021, e in particolare la sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante»;

Considerata la convenzione di delega sottoscritta dall'autorità di gestione e da AGEA in qualità di organismo intermedio in data 20 aprile 2018, che disciplina i rapporti relativi all'affidamento delle attività delegate per la sottomisura 17.1 del PSRN 2014-2022, registrata dalla Corte dei conti il 21 giugno 2018, reg. n. 1-566;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, che, da ultimo e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, adegua la struttura organizzativa del Ministero con l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e delle relative competenze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 24 febbraio 2022, n. 90017, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto 11 maggio 2016, n. 10875 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2015 con una dotazione finanziaria rideterminata con decreto 2 luglio 2020, n. 23721 e pari a euro 209.000.000,00, di cui 114.950.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 e 94.050.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto 7 agosto 2017, n. 22609 di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2016 con una dotazione finanziaria rideterminata con decreto 6 ottobre 2020, n. 9214615 e pari ad euro 201.604.657,00, di cui euro 110.882.561,35 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 90.722.095,65 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il decreto 19 ottobre 2020 n. 9250365, di approvazione dell'avviso pubblico a presentare proposte - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020, ed in particolare l'art. 2 in cui è prevista una dotazione finan-

ziaria pari a euro 160.000.000,00, di cui 88.000.000,00 euro a carico del Fondo di rotazione *ex* 183/1987 ed euro 72.000.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
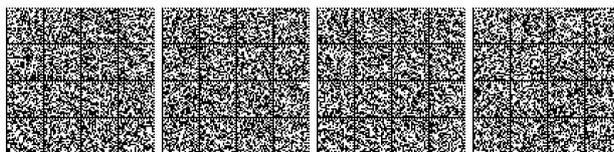
Visto i decreti 23 dicembre 2020, n. 9397116, 20 luglio 2021, n. 333079 e 29 settembre 2021, n. 485164 di modifica del suindicato decreto 19 ottobre 2020 n. 9250365 che integrano ulteriormente la dotazione finanziaria della campagna assicurativa 2020;

Preso atto delle risultanze del monitoraggio effettuato da Agea, di cui alla mail acquisita in protocollo al n. 467866 del 26 settembre 2022, in merito alle risorse necessarie per il finanziamento delle campagne vegetali 2015 e 2016, dalle quali si evidenzia un ammontare di risorse non utilizzate, rispetto alle dotazioni assegnate, per circa euro 7.300.000,00 nonché un corrispondente fabbisogno di risorse aggiuntive per la campagna 2020 rispetto all'attuale dotazione di risorse pubbliche di euro 350.000.000,00;

Considerato che una modifica della dotazione finanziaria della campagna 2020 consente la piena partecipazione dei potenziali beneficiari e non produce effetti discriminatori;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari dei diversi avvisi annuali, che i residui non utilizzati delle risorse finanziarie assegnate alle campagne assicurative 2015 e 2016 vengano riassegnati alla campagna assicurativa vegetali 2020 per un importo di euro 7.300.000,00, nell'ambito della stessa sottomisura 17.1 - assicurazioni agricole agevolate;

Ritenuto opportuno, infine, che le decisioni dell'Autorità di gestione in merito agli interventi ammissibili della sottomisura 17.1 siano assunte con trasparenza e che tutti i potenziali beneficiari possano esser resi edotti delle opportunità previste dal PSRN 2014-2022 nell'ambito delle assicurazioni agricole agevolate;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dotazione finanziaria campagne vegetali 2015 e 2016

1. La dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2015 dall'art. 2, comma 1 del decreto n. 10875 dell'11 maggio 2016 è rideterminata in euro 208.100.000,00, di cui euro 114.455.000,00 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 93.645.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. La dotazione finanziaria stabilita per la campagna 2016 dall'art. 2, comma 1 del decreto n. 22609 del 7 agosto 2017 è rideterminata in euro 195.204.657,00, di cui euro 107.362.561,35 a carico del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 ed euro 87.842.095,65 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, dei decreti n. 10875 dell'11 maggio 2016 e n. 22609 del 7 agosto 2017, le risorse non utilizzate per le campagne vegetali 2015 e 2016, pari complessivamente a euro 7.300.000,00, sono riassegnate alle annualità successive.

Art. 2.

Integrazione dotazione finanziaria decreto 19 ottobre 2020, n. 9250365

1. La dotazione finanziaria prevista dall'art. 2 del decreto 19 ottobre 2020 di approvazione dell'avviso Pubblico a presentare proposte - Programma di sviluppo rurale nazionale, sottomisura 17.1 - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020, così come modificata in ultimo dal decreto 29 settembre 2021, n. 485164, è integrata di euro 7.300.000,00, di cui euro 4.015.000,00 a carico del Fondo di rotazione *ex* legge n. 183/1987 ed euro 3.285.000,00 a carico del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Art. 3.

Modifica articolo 20 Avviso pubblico a presentare proposte. Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020

1. Ai sensi dell'art. 2, l'importo complessivo di risorse in termini di spesa pubblica indicato all'art. 20 «Disposizioni finanziarie» dell'avviso pubblico - Produzioni vegetali, campagna assicurativa 2020 - è pari a 357.300.000,00 euro, di cui euro 160.785.000,00 di quota FEASR ed euro 196.515.000,00 di quota di cofinanziamento nazionale.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero.

Roma, 30 settembre 2022

Il direttore generale: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1120

22A06440

DECRETO 4 novembre 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio PromoCosenza – Divisione Laboratorio Calab, in Montalto Uffugo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007;

Visto in particolare l'art. 80 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera

d), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 934/2019 della Commissione europea del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto 9 novembre 2018, n. 78584, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 20 novembre 2018 con il quale al laboratorio PromoCosenza - Divisione Laboratorio Calab, sito in via Pianette n. 1 - Montalto Uffugo (CS) (cap 87046), è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 novembre 2022, acquisita in data 3 novembre 2022 al progressivo 560966;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation;*

Rilevato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento;

Accertato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio PromoCosenza - Divisione Laboratorio Calab, sito in via Pianette n. 1 - Montalto Uffugo (CS) (cap 87046), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 ottobre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio PromoCosenza - Divisione Laboratorio Calab perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale/Total acidity (0,1-7,0 g/L ac. tartarico)	OIV-MA-AS313-01 cap 5.2 R2015
Acidità volatile/Volatile acid content (0,05-1,5 g/L ac. Acetico)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Ceneri/Ash (1,0-4,0 g/L)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Diossido di zolfo libero (Anidride solforosa libera) / Free sulphur dioxide, Diossido di zolfo totale (Anidride solforosa totale) / Total Sulphur dioxide (5,0-240 mg/L)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) escluso il saccarosio/Sugar free extract (calculation) except Sucrose (0-49,9 g/L)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale/Total dry matter (0-50 g/L)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Fruttosio/Fructose, Glucosio/Glucose (0,1-50,0 g/L)	OIV-MA-AS311-02 R2009
pH/pH (2 - 6)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) / Total alcoholic strength by volume (calculation) (0,1-18 % v/v)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strength by volume (0,1-15 % v/v)	OIV-MA-AS312-01 Met C R2021

22A06441

DECRETO 4 novembre 2022.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio PromoCosenza – Divisione Laboratorio Calab, in Montalto Uffugo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020 con il quale è stato dato l'incarico al dott. Oreste Gerini di direttore generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica (DG PQAI), registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020 con il n. 832;

Vista la direttiva direttoriale n. 149534 del 31 marzo 2022, registrata all'UCB il 1° aprile 2022 al n. 256, con la quale i titolari degli Uffici di livello dirigenziale non generale di questa Direzione generale, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono delegati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto del 9 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (Serie generale) n. 270 del 20 novembre 2018 con il quale al laboratorio PromoCosenza - Divisione Laboratorio Calab, sito

in via Pianette 1 - Montalto Uffugo (CS) (cap 87046), è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 novembre 2022, acquisita in data 3 novembre 2022 al progressivo 560974;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 ottobre 2022 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di Accredia - L'ente italiano di accreditamento;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 Accredia - L'ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato, trattandosi di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - *European Cooperation for Accreditation*;

Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio PromoCosenza - Divisione Laboratorio Calab, sito in via Pianette 1 - Montalto Uffugo (CS) (cap 87046), è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 15 ottobre 2026 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio PromoCosenza - Divisione Laboratorio Calab perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da Accredia - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 4 novembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidi grassi liberi/*Free fatty acids* (Metodo a freddo, 0,05-4,00% acido oleico)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg UE 1227/2016 27/07/2016 GU UE L202 28/07/2016 All I
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto/*UV spectrophotometric analysis* (0,1-0,8 unità di ABS)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266 13/10/2015 All III
Esteri metilici acidi grassi (FAME)/*Fatty acids methyl esters (FAME)*	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All X Reg UE 1833/2015 12/10/2015 GU UE L266/29 13/10/2015 All IV
Indice di perossidi/*Peroxide index* (0,2-40,0 meq/Kg O2)	Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III Reg UE 1784/2016 30/09/2016 GU UE L273 08/10/2016 All

22A06442

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Porta Pia società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, con-

cernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei Conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la società cooperativa «Porta Pia società cooperativa», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Nota Cerasi;

Vista la nota prot. n. 0258603 del 31 agosto 2022 con la quale l'avv. Francesco Nota Cerasi ha informato questa Direzione di una potenziale situazione di conflitto di interessi, per motivi sopraggiunti;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore, stante la effettiva situazione di conflitto di interessi;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato proposto dalla Divisione VII di questa Direzione generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del direttore generale del 1° agosto 2022, stante la particolare urgenza e delicatezza che caratterizza la nomina per la cooperativa di cui trattasi, determinata anche dalla presenza di procedimenti penali in essere e dall'esigenza di garantire un adeguato coordinamento con le procedure già avviate nei confronti di cooperative analoghe;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) e domiciliata in Roma (RM), via Angelo Fava n. 46/D, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Porta Pia società cooperativa» (codice fiscale 15160781009), con sede in Roma (RM), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 6 luglio 2022, in sostituzione dell'avv. Francesco Nota Cerasi.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A06436

DECRETO 25 ottobre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Monteverde società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007, n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la società cooperativa «Monteverde società cooperativa», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Nota Cerasi;

Vista la nota prot. n. 0258604 del 31 agosto 2022 con la quale l'avv. Francesco Nota Cerasi ha informato questa Direzione di una potenziale situazione di conflitto di interessi, per motivi sopraggiunti;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore, stante la effettiva situazione di conflitto di interessi;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato proposto dalla Divisione VII di questa Direzione generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del direttore generale del 1° agosto 2022, stante la particolare urgenza e delicatezza che caratterizza la nomina

per la cooperativa di cui trattasi, determinata anche dalla presenza di procedimenti penali in essere e dall'esigenza di garantire un adeguato coordinamento con le procedure già avviate nei confronti di cooperative analoghe;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) e domiciliata in Roma (RM), via Angelo Fava n. 46/D, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Monteverde società cooperativa» (codice fiscale 14898051009), con sede in Roma, sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 6 luglio 2022, in sostituzione dell'avv. Francesco Nota Cerasi.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A06437

DECRETO 25 ottobre 2022.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Eur società cooperativa», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/75;

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022, con il quale la società cooperativa «Eur società cooperativa», con sede in Roma, è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Nota Cerasi;

Vista la nota prot. n. 0258605 del 31 agosto 2022 con la quale l'avv. Francesco Nota Cerasi ha informato questa direzione di una potenziale situazione di conflitto di interessi, per motivi sopraggiunti;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore, stante la effettiva situazione di conflitto di interessi;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato proposto dalla Divisione VII di questa direzione generale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, ultimo comma, del decreto direttore generale del 1° agosto 2022, stante la particolare urgenza e delicatezza che caratterizza la nomina per la cooperativa di cui trattasi, determinata anche dalla presenza di procedimenti penali in essere e dall'esigenza di garantire un adeguato coordinamento con le procedure già avviate nei confronti di cooperative analoghe;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Sara Agostini, nata a Genova (GE) il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) e domiciliata in Roma (RM), via Angelo Fava n. 46/D, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Eur società cooperativa» (codice fiscale 13709281003), con sede in Roma (RM), sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto direttoriale del 6 luglio 2022, in sostituzione dell'avv. Francesco Nota Cerasi.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2022

Il direttore generale: VITALE

22A06438

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 2 agosto 2022.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Assegnazione risorse al contratto istituzionale di sviluppo «Calabria – Svelare bellezza». (Delibera n. 30/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali a norma della legge 5 maggio 2009, n. 42», e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, nonché l'art. 6, ove si prevede che, allo scopo di accelerare la realizzazione dei connessi interventi speciali, il Ministro delegato, «d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati, stipula con le regioni e le amministrazioni competenti un Contratto istituzionale di sviluppo» (di seguito *CIS)* che destina le risorse del FSC assegnate dal CIPE, individua le responsabilità delle parti, i tempi e le modalità di attuazione dei medesimi interventi anche mediante ricorso all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., di seguito Invitalia, e definisce, altresì, il cronoprogramma, i criteri di valutazione e di monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempienze;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, in particolare, gli articoli 9 e 9-*bis* che prevedono specifiche disposizioni per accelerare l'utilizzazione dei fondi nazionali ed europei per l'attuazione degli interventi strategici per la crescita del Paese, modificando la disciplina del CIS, di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, di seguito ACT, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia e prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri, per rafforzare l'attuazione della politica di coesione e garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato italiano, possa avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. anche ai sensi dell'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810,00 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848,00 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810,00 milioni di euro, individuata dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (lgge di stabilità 2014)»;

un importo pari a 10.962,00 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;
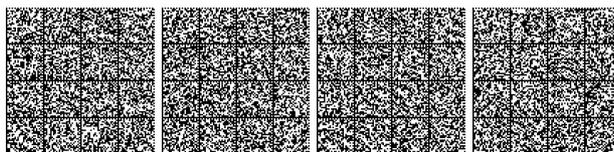
un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e, in particolare, l'art. 1, comma 703, che, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'impiego delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020, prevedendo alla lettera *g)* che, in sede di attuazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipulazione di appositi CIS;

Considerato il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, l'art. 7, comma 1, che, al fine di accelerare l'attuazione di interventi di notevole complessità aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi e che richiedono un approccio integrato, indica nel Presidente del Consiglio dei ministri o nel Ministro delegato per il Sud e la coesione territoriale, l'Autorità politica che individua gli interventi per i quali si procede alla sottoscrizione di appositi CIS, su richiesta delle amministrazioni interessate;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l'art. 44, comma 10-*bis*, che sancisce la possibilità di finanziarie con le risorse del FSC non rientranti nel Piano di sviluppo e coesione i CIS di cui al citato art. 7, comma 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, nonché il comma 12, il quale stabilisce che «in relazione alle nuove risorse del Fondo sviluppo e coesione attribuite con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non ancora programmate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le proposte di assegnazione di risorse da sottoporre al CIPE per il finanziamento di interventi infrastrutturali devono essere corredate della positiva valutazione tecnica da parte del Dipartimento per le politiche di coesione. Salvo diversa e motivata previsione nella delibera di assegnazione del CIPE, tali assegnazioni decadono ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della medesima delibera. Le relative risorse non possono essere riassegnate alla medesima amministrazione»;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in particolare, l'art. 41, comma 1, che ha modificato l'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP), stabilendo al comma 2-*bis* che «gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Considerato che la lettera *f)* del comma 178 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ripropone quanto già previsto dal richiamato comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrato dal richiamato art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, ponendo in capo al Ministro per il Sud e la coesione territoriale l'onere di individuare gli interventi infrastrutturali di notevole complessità e quelli di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali e caratterizzati da una complementarietà rilevante tra loro, per i quali si debba procedere alla sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'art. 9-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

Vista la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, recante «Attuazione dell'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies*, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, in particolare, l'art. 14, il quale stabi-

lisce che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi, previste dal medesimo decreto-legge, si applicano anche ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 88 del 2011;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale, tra l'altro, l'onorevole Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole Maria Rosaria Carfagna, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, onorevole Maria Rosaria Carfagna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, con il quale l'onorevole Bruno Tabacci è stato nominato Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale;

Considerato che in data 19 ottobre 2021 il Ministro per il Sud e la coesione territoriale ha avviato la fase di concertazione con le amministrazioni centrali interessate, la regione Calabria e i rappresentanti degli enti locali, volta alla sottoscrizione di un CIS denominato «Calabria - Svelare bellezza» e all'individuazione delle relative priorità progettuali;

Vista la nota prot. n. 14804 del 21 ottobre 2021, con la quale l'ACT ha comunicato ai soggetti interessati le linee guida di azione e il cronoprogramma ai fini della sottoscrizione del CIS, invitando i medesimi ad inviare le proposte progettuali entro il termine del 30 novembre 2021, termine prorogato successivamente al 15 dicembre 2021 dall'ACT con nota prot. n. 16146 del 12 novembre 2021. Nella citata comunicazione venivano, tra l'altro, specificati:

gli ambiti tematici di seguito riportati: «Ambiente, risorse naturali, riqualificazione urbana»; «Cultura e minoranze etno-linguistiche» (grecanica, occitana, arbëreshë); «Turismo: enogastronomico, sportivo e religioso», percorsi alla scoperta di luoghi di culto, monasteri, giudecche; «Trasporti e mobilità sostenibili», in via complementare agli ambiti elencati;

i criteri per la valutazione delle proposte progettuali, di seguito riportati: strategicità, da intendersi come apporto in termini di effetti sul territorio secondo i seguenti 3 sub-criteri: creazione di *partnership*, forme di rete o di aggregazione tra i soggetti coinvolti; impatto sociale e sull'occupazione, in particolare femminile e giovanile e per il reinserimento al lavoro dei disoccupati di lunga durata; impatto di sistema, nell'integrazione tra gli investimenti pubblici, anche a valere sulla programmazione regionale, e stimolo all'iniziativa privata; complementarietà e integrazione con altri investimenti già finanziati, in corso di realizzazione o già realizzati sul territorio; maturità progettuale, da intendersi come tempi stimati per l'effettivo avvio dei lavori; significatività economica, individuata nell'entità di un fabbisogno finanziario minimo di un milione di euro; sostenibilità ambientale;

Ritenuto che gli interventi dovranno essere ricondotti alle aree tematiche di cui alla delibera di questo Comitato del 29 aprile 2021, n. 2, ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio della politica di coesione (BDU);

Tenuto conto che i territori hanno inviato complessivamente n. 1.180 proposte progettuali, per un fabbisogno di investimenti di circa 6.750,00 milioni di euro. Dopo un primo *screening* effettuato dalla Regione Calabria sull'ammissibilità degli interventi, a seguito del quale le proposte progettuali si sono ridotte a n. 890, l'Agenzia per la coesione territoriale e Invitalia, cui è stato affidato il coordinamento delle attività, dopo aver analizzato il parco progetti, hanno individuato n. 110 interventi a priorità alta meritevoli di immediato finanziamento, sulla base dei criteri sopra citati;

Tenuto conto, inoltre, che, nella riunione del 21 giugno 2022, il Tavolo dei sottoscrittori del CIS, presieduto dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ha approvato lo schema di Contratto, recante gli elenchi di progetti allegati al medesimo, così suddivisi:

n. 110 interventi di priorità alta, con indicazione dei relativi CUP, per un importo complessivo di 226.970.123,12 euro, immediatamente finanziabili, a valere sulle risorse del FSC, programmazione 2014-2020;

n. 318 interventi di priorità media, per un importo complessivo di 1.018.596.582,72 euro, da finanziare con eventuali risorse successivamente rese disponibili;

n. 462 interventi di priorità bassa, per un importo complessivo di 2.183.995.431,01 euro, da finanziare con eventuali risorse successivamente rese disponibili;

Considerato che, nella medesima riunione del 21 giugno 2022, i rappresentanti delle parti contraenti hanno dato mandato al Presidente del Tavolo di avanzare una proposta di finanziamento a questo Comitato dei n. 110 interventi di priorità alta, per un fabbisogno finanziario complessivo pari a 226.970.123,12 euro;

Considerato che l'efficacia del sopra indicato CIS, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse del FSC 2014-2020, è subordinata al perfezionamento della presente delibera ai sensi dell'art. 8, comma 1, del contratto stesso;

Vista la nota del Capo di Gabinetto d'ordine del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 1362-P del 14 luglio 2022, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la proposta di assegnazione di 226.970.123,12 euro, a valere sulle risorse FSC 2014-2020, per il finanziamento del CIS «Calabria – Svelare bellezza», con il seguente profilo finanziario, attese le attuali disponibilità di bilancio:

in conto residui 2020, per 18.389.211,28 euro;

in conto residui 2021, per 68.283.832,04 euro;

per l'annualità 2022, per 1.755.610,15 euro;

per l'annualità 2023, per 5.799.052,10 euro;

per l'annualità 2024, per 12.608.707,08 euro;

per l'annualità 2025, per 120.133.710,47 euro;

Vista, altresì, la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 1488-P del 28 luglio 2022, che specifica come il CIS offra una risposta integrata di progettualità singolarmente non complesse ma caratterizzate da complementarietà rilevante fra loro. Tale complementarietà è uno degli elementi valutativi che, oltre la rapidità di messa a terra del progetto e la strategicità, caratterizza la fase istruttoria della scelta degli interventi;

Tenuto conto che in data 26 luglio 2022 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 ai sensi della lettera *c)* dell'art. 1, comma 703, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha condiviso l'opportunità di procedere a tale assegnazione;

Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione di risorse FSC 2014-2020 per il finanziamento del CIS «Calabria - Svelare bellezza».

1.1 A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020, è disposta l'assegnazione di 226.970.123,12 euro per il finanziamento del CIS «Calabria - Svelare bellezza», destinati alla copertura finanziaria degli interventi di priorità alta riportati nella tabella allegata alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante, con il seguente profilo finanziario:

in conto residui 2020, per 18.389.211,28 euro;

in conto residui 2021, per 68.283.832,04 euro;

per l'annualità 2022, per 1.755.610,15 euro;

per l'annualità 2023, per 5.799.052,10 euro

per l'annualità 2024, per 12.608.707,08 euro;

per l'annualità 2025, per 120.133.710,47 euro.

Le risorse saranno trasferite nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.

2.1 Le modalità attuative, di gestione e di monitoraggio, nonché le responsabilità e gli obblighi sono definite nell'ambito del CIS «Calabria - Svelare bellezza», ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni.

2.2 Gli interventi oggetto del presente finanziamento dovranno essere ricondotti, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera, alle aree tematiche di cui alla delibera CIPESS 29 aprile 2021, n. 2 ai fini dell'inserimento dei dati nel sistema nazionale di monitoraggio della politica di coesione (BDU).

2.3. In linea con le disposizioni di cui all'art. 44, comma 12, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, citato nelle premesse, le assegnazioni ai singoli interventi riportati nella tabella di cui al precedente punto 1.1 decadono, ove non diano luogo a obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro tre anni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera.

Roma, 2 agosto 2022

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: TABACCI

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1588
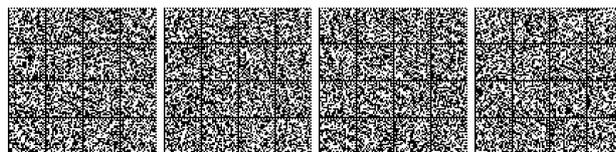
CIS Calabria "SVELARE BELLEZZA" - Allegato Interventi Priorità Alta

COD. CIS	PROVINCIA	AMMINISTRAZIONE PROPONENTE	DENOMINAZIONE INTERVENTO	CUP	IMPORTO A VALERE SUL CIS	PRIORITA'
A1_01	RC	COMUNE DI AFRICO	CASALNUOVO, CENTRO DI RIGENERAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E CROCEVIA DI SENTIERI DI CICLO TREKKING	J45E22000350001	1.200.000,00 €	ALTA
A1_02	CS	COMUNE DI ALTOMONTE	ALTOMONTE: BORGO DEL GUSTO	I89J21017540001	1.418.000,00 €	ALTA
A1_03	VV	COMUNE DI ARENA	MUSEO MULTIMEDIALE E LABORATORI DI ARTI LOCALI DELLE TERRE NORMANNE DI CALABRIA	F47H21009350006	2.117.000,00 €	ALTA
A1_04	RC	COMUNE DI BAGNARA CALABRA	PROGETTO DEL RECUPERO STORICO, URBANISTICO E PAESAGGISTICO DELL'ANTICO BORGO DI CERAMIDA NEL COMUNE DI BAGNARA CALABRA	G13D21003800001	1.148.429,72 €	ALTA
A1_05	RC	COMUNE DI BOVA MARINA	LA RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL LUNGOMARE	I71B21007030006	2.000.000,00 €	ALTA
A1_06	CS	COMUNE DI BUONVICINO	SVELIAMO LA BELLEZZA/BEAUBOURG - BORGHI, ARTE & GUSTO DELLA RIVIERA DEI CEDRI" – INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI, TURISTICHE E DI MOBILITA' SOSTENIBILE NEL COMUNE DI BUONVICINO	C15I21000020001	1.000.000,00 €	ALTA
A1_07	CS	COMUNE DI CAMPANA	VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E CREAZIONE DI UN MUSEO DELLA CULTURA CONTADINA	I47H21005980002	1.200.000,00 €	ALTA
A1_08	CS	COMUNE DI CANNA	PERCORSO DI FEDE E VIA DEI MULINI	J51B21004990001	3.000.000,00 €	ALTA
A1_09	VV	COMUNE DI CAPISTRANO	REALIZZAZIONE CESTOVIA BIPOSTO A COLLEGAMENTO PERMANENTE DELLA "PICCOLA SILA" DI CAPISTRANO E REALIZZAZIONE DI UN POLIGONO DI TIRO E DI AREE PIC- NIC.	H75B22000250001	2.000.000,00 €	ALTA
A1_10	RC	COMUNE DI CARAFFA DEL BIANCO	RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA RIONE TORRE-CASE POPOLARI	B65F21002470002	1.480.000,00 €	ALTA
A1_11	CZ	COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELL' IDENTITA' ARBERESHE E FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E CULTURALE.	C91B21007330001	1.439.448,88 €	ALTA
A1_12	RC	COMUNE DI CARDETO	"LA VIA DELLA MUSICA": RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI URBANI DEGRADATI NEL CENTRO DI CARDETO.	C77B21000010001	2.800.000,00 €	ALTA
A1_13	KR	COMUNE DI CASABONA	PROPOSTA PROGETTUALE PAN CASABONA: PARCO ARCHEOLOGICO E NATURALISTICO DI CASABONA. RECUPERO, VALORIZZAZIONE E TUTELA DELL'HABITAT RUPESTRE DI CASABONA	E43D21005780006	2.800.000,00 €	ALTA
A1_14	RC	COMUNE DI CASIGNANA	A CASIGNANA: LUCI D'ARTE E STORIA PER RISCOPRIRE I LUOGHI DELL'IDENTITÀ.	E99J21013150006	1.800.000,00 €	ALTA
A1_15	CS	COMUNE DI CASSANO ALL'IONIO	PARCO NATURALISTICO "TORRE DI MILONE" E TEATRO ALL'APERTO	F11B21009430002	1.785.000,00 €	ALTA
A1_16	CS	COMUNE DI CASTROVILLARI	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA ANTISTANTE IL CASTELLO ARAGONESE, DEL FOSSATO E DELL'ARENA	E57B21000020006	1.715.800,00 €	ALTA
A1_17	CZ	COMUNE DI CATANZARO	PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI APERTI COMMERCIALI ED ARTIGIANALI, CON DEHORS ALL'APERTO, A BASSO IMPATTO URBANISTICO E STRUTTURALE (STRUTTURE TRASPARENTI E INTEGRATE NELL'AMBIENTE) NELL'AREA NICHOLAS GREEN	D67B21000120001	7.000.000,00 €	ALTA
A1_18	CZ	COMUNE DI CATANZARO (PROVINCIA)	CENTRO CULTURALE PER LA DIVERSITÀ CREATIVA	D62B21000020001	2.390.000,00 €	ALTA
A1_19	CS	COMUNE DI CELICO	ORME GIOACHIMITE: I CAMMINI DELL'ABATE	G65I21000010001	1.000.000,00 €	ALTA
A1_20	CS	COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA	"ALLA SCOPERTA DEL BORGO DI CERCHIARA DI CALABRIA: IL TERRAZZO PANORAMICO SULLO JONIO" RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DI PERCORSI STORICI E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI	I83D21002470002	2.050.000,00 €	ALTA
A1_21	KR	COMUNE DI CERENZIA	REALIZZAZIONE DI UN PARCO AVVENTURE E DIVERTIMENTO BIOLOGICO E NATURALISTICO PRESSO LA PINETA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CERENZIA SITA IN LOC. SAN LORENZO	G68E21000340001	1.030.000,00 €	ALTA
A1_22	CS	COMUNE DI CERISANO	CERISANO BORGO SWING	J96G21006440009	1.300.000,00 €	ALTA
A1_23	CS	COMUNE DI CERZETO	PALAZZI, PIAZZE E VICOLI (PULLASI, KJACË E UDHË) LUOGHI DI PROMOZIONE TURISTICO CULTURALE ED ENOGASTRONOMICI DEL COMUNE DI CERZETO.	C22F21003810006	1.000.000,00 €	ALTA
A1_24	RC	COMUNE DI CINQUEFRONDI	"PIAZZA MARCONI: RITORNO ALL'ANTICA BELLEZZA"	F34E21007000001	1.450.000,00 €	ALTA
A1_25	KR	COMUNE DI CIRÒ MARINA	KRIMISA PERCORSI ENOGASTRONOMICI TRA STORIA, CULTURA E PAESAGGIO - CICLOPISTA DELL'ENOTRIA	F84H21000270001	2.000.000,00 €	ALTA
A1_26	RC	COMUNE DI CITTANOVA	PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE CARLO RUGGIERO E DEI PROLUNGAMENTI DEL VIALE PRINCIPALE, INCLUSI L'EX BIBLIOTECA COMUNALE, PIAZZA CALVARIO E IL BELVEDERE SUL TORRENTE SERRA	C47B21000000001	2.300.000,00 €	ALTA
A1_27	CZ	COMUNE DI CONFLENTI	PROGETTO DI REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE SENTIERI ED AREE NATURALISTICHE.	J71B21004780002	1.884.385,00 €	ALTA
A1_28	CS	COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL FARO DI CAPO TRIONTO DA DESTINARE A PARCO BIOMARINO ED HUB CULTURALE	G38G22000030001	1.930.000,00 €	ALTA
A1_29	KR	COMUNE DI COTRONEI	REALIZZAZIONE DI POLO NATATORIO RICREATIVO RIABILITATIVO	H91B21008940005	2.500.000,00 €	ALTA
A1_30	CZ	COMUNE DI CROPANI	LA VIA DEL MARE, DELL'OLIO E DELLE MINORANZE LINGUISTICHE	C37H21011830005	2.000.000,00 €	ALTA
A1_31	CS	COMUNE DI CROSIA	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DI PALAZZO DE CAPUA, DA ADIBIRE A MUSEO	H15B18000360001	1.080.000,00 €	ALTA
A1_32	KR	COMUNE DI CROTONE	R-INNOV@ZIONE E SPORT – REALIZZAZIONE OPERE PROGETTATE A VALERE SULL'AVVISO ITALIA CITY BRANDING 2020. LOTTO 1 - RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO PISCINA EX CONI	F13D21005030001	6.200.000,00 €	ALTA
A1_33	KR	COMUNE DI CROTONE (PROVINCIA)	MESSA IN SICUREZZA, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DELL'IMMOBILE "AURORA-MADIA" AI FINI DELLA SUA FRUIBILITÀ COME TEATRO-CINEMA PER IL TERRITORIO DELL'ALTO MARCHESATO	H84E21001090001	2.890.000,00 €	ALTA
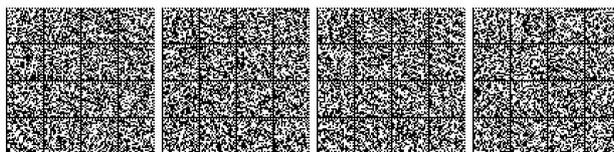
A1_34	CZ	COMUNE DI DAVOLI	"VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PERCORSO DI COLLEGAMENTO TRA IL LITORALE E LA ZONA MONTANA NEL COMUNE DI DAVOLI"	E73D20000050005	2.000.000,00 €	ALTA
A1_35	CS	COMUNE DI DIAMANTE	"BEAUBOURG DEI BORGHI ARTE & GUSTO DELLA RIVIERA DEI CEDRI"- RIGENERAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO DI DIAMANTE /RESTLYNG DEL BORGO ED ACCESSIBILITA' GLOBALE	E28C20000110001	1.400.000,00 €	ALTA
A1_36	VV	COMUNE DI DRAPIA	COMPLETAMENTO DELLA STRADA TURISTICA "BRIGANTEO" PER IL COLLEGAMENTO DEL CENTRO ABITATO DI DRAPIA CON TROPEA (VV)	C21B21014750001	2.282.568,57 €	ALTA
A1_37	RC	ENTE PARCO ASPROMONTE	DA COSTA A COSTA ATTRAVERSO I LUOGHI DELLA FEDE: RINATURALIZZAZIONE DI UN SENTIERO NATURALISTICO TRA LA DIGA DEL MENTA E IL VECCHIO BORGO DI AFRICO VECCHIO E TRA AFRICO VECCHIO E IL VILLAGGIO DI PRECACORE A SAMO	H38E21000200001	1.050.000,00 €	ALTA
A1_38	CS	ENTE PARCO POLLINO	LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO LA CONOSCENZA: RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI CASELLI FERROVIARI DISMESSI, LUNGO LA PISTA CICLABILE DEL POLLINO, PER UN PERCORSO TRA PAESAGGIO, BIODIVERSITÀ E CAMBIAMENTI CLIMATICI.	D15B22000230006	2.980.000,00 €	ALTA
A1_39	CS	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	FRANCAVILLA MARITTIMA "IL BORGO DEI SAPORI DEI TESORI E DELLA CONOSCENZA''	E11B21007120002	2.850.000,00 €	ALTA
A1_40	RC	COMUNE DI GALATRO	INTERVENTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL BORGO GALATRO	C27B21000000005	1.497.673,00 €	ALTA
A1_41	CZ	COMUNE DI GASPERINA	"GASPERINA BELLEZZA DA RISCOPRIRE": LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO COMUNALE DA ADIBIRE A OSTELLO DELLA GIOVENTÙ, SITO SU CORSO MAZZINI CON ANNESSA RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ANTISTANTE.	I31B21006050001	2.550.000,00 €	ALTA
A1_42	RC	COMUNE DI GERACE	CIS PERSEPHONE-EPIZEPHIRI - RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA ARCHEOLOGICA DI LOCRI EPIZEPHIRI	F17H21009560001	2.900.000,00 €	ALTA
A1_43	RC	COMUNE DI GIFFONE	LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL BORGO	E47H21010650001	1.000.000,00 €	ALTA
A1_44	RC	COMUNE DI GIOIA TAURO	PERCORSI VERDI IN CITTÀ - RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI DEGRADATI ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO	C57H21008270006	4.350.000,00 €	ALTA
A1_45	RC	COMUNE DI GIOIOSA IONICA	"I MULINI DEL TORRENTE GALLIZZI: LA BELLEZZA DEL PAESAGGIO FLUVIALE TRA NATURA E ARTIFICIO"	G63D21006200006	2.500.000,00 €	ALTA
A1_46	CS	COMUNE DI GRIMALDI	IL BORGO DI ISABELLA D'ARAGONA, UN ITINERARIO TRA LEGENDA E TRADIZIONE	H49J21012610002	2.389.374,56 €	ALTA
A1_47	CZ	COMUNE DI GUARDAVALLE	IL PARCO DEL MARE (SENTIERO PER LA LONGEVITÀ)	C85B22000230002	1.960.000,00 €	ALTA
A1_48	RC	COMUNE DI LAGANADI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL MEDITERRANEO - INTERVENTO DI COSTRUZIONE DI UN ATTRATTORETURISTICO NEI TERRITORI DI CALANNA E LAGANADI	G91B21007100001	2.500.000,00 €	ALTA
A1_49	CS	COMUNE DI LAINO BORGO	INTERVENTO INTEGRATO DI OSPITALITÀ DIFFUSA NEL COMUNE DI LAINO BORGO	B81B21011840001	2.207.131,24 €	ALTA
A1_50	RC	COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO	REALIZZAZIONE DI UN POLO SPORTIVO INTEGRATO DA UNA STRUTTURA TURISTICA	H94H21000010002	1.980.000,00 €	ALTA
A1_51	VV	COMUNE DI LIMBADI	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI UNA EX PALESTRA PER LA REALIZZAZIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE – 2° LOTTO COMPLETAMENTO	F32H21000270006	1.060.000,00 €	ALTA
A1_52	CS	COMUNE DI LUNGRO	RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO "DOMESTICO" DA ADIBIRE A CASA DELLA CULTURA ARBËRESHË E MUSEO INTITOLATO A ENZO DOMESTICO "KABREGU"	G57B21000020001	1.200.000,00 €	ALTA
A1_53	CS	COMUNE DI MANDATORICCIO	REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO AVVENTURA "MONTAGNELLA"	E11G22000040001	1.234.198,40 €	ALTA
A1_54	CS	COMUNE DI MANGONE	BORGHI DEL RITROVO - LUOGHI DI INCONTRO E DI TRADIZIONE - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO - AMBIENTALE DAL CENTRO STORICO ALLA NECROPOLI	D47H21008870002	1.200.000,00 €	ALTA
A1_55	CZ	COMUNE DI MARCEDUSA	MARCEDUSA " BORGO ARBERESHE DEI SAPORI DELLA RURALITA' "	H95F01000000001	1.500.000,00 €	ALTA
A1_56	RC	COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA	RIQUALIFICAZIONE URBANA CORSO CARLO MARIA – VIA MONTEZEMOLO – VIA NAZIONALE NORD E VIA GENOVA.	J37H21007590005	2.045.970,00 €	ALTA
A1_57	RC	COMUNE DI MELICUCCÀ	INTERVENTO DI CONSERVAZIONE, STABILIZZAZIONE E RESTAURO, RIQUALIFICAZIONE ESTETICA E FUNZIONALE, AMMODERNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ARCHEOLOGICO DI SANT'ELIA SPELEOTA	C65F21001830006	1.600.000,00 €	ALTA
A1_58	KR	COMUNE DI MELISSA	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA POLIFUNZIONALE IN LOC. UMBRA	B51B21006800006	1.550.000,00 €	ALTA
A1_59	VV	COMUNE DI MONGIANA	RIPRISTINO BRIGLIA, SISTEMAZIONE ARGINI DEL FIUME ALLARO PROSPICENTI ALLE REALI FERRIERE BORBONICHE	E68E21000040006	1.600.000,00 €	ALTA
A1_60	CS	COMUNE DI MONTEGIORDANO	AMMODERNAMENTO LUNGOMARE MONTEGIORDANO MARINA	H96G21002180001	1.250.000,00 €	ALTA
A1_61	CZ	COMUNE DI MONTEPAONE	C.I.&S. TERRE DI CASSIODORO	E31B21007820001	1.900.000,00 €	ALTA
A1_62	CS	COMUNE DI MORMANNO	VIVERE IL POLLINO - INTERVENTI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DEL TURISMO TRAMITE LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ESISTENTE, LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE RICETTIVE E LA MOBILITÀ SOSTENIBILE - LOTTO 1 MORANO CALABRO	I19J21015620001	2.075.000,00 €	ALTA
A1_63	RC	COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI	"IL BORGO DEI MINATORI" - RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA MEMORIA	B37H21013310001	1.000.000,00 €	ALTA
A1_64	VV	COMUNE DI NICOTERA	PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO CULTURALE DELLA DIETA MEDITERRANEA	B97B22000170001	2.000.000,00 €	ALTA
A1_65	CS	COMUNE DI ORIOLO	RIQUALIFICAZIONE POLO CULTURALE TEATRALE "LA PORTELLA – SAN GIACOMO"	C57H21008450001	1.400.000,00 €	ALTA
A1_66	RC	COMUNE DI PALIZZI	PROGETTO INTEGRATO PARCO NATURALISTICO E CULTURALE DI CAPO SUD ORME SULL'ACQUA "OPLÈ APANU STO NERÒ"	I59J21019360001	2.500.000,00 €	ALTA

A1_67	RC	COMUNE DI PALMI	LA VIA DEGLI ULIVI – INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI DELLA COSTA VIOLA E DELLA FASCIA PRE ASPROMONTANA MEDIANTE LA RIGENERAZIONE DEI BORGHI, IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE LINEE DELLE EX FERROVIE CALABRO-LUCANE FCL	J64J22000230005	2.000.000,00 €	ALTA
A1_68	CS	COMUNE DI PAOLA	LUNGOMARE S. FRANCESCO DI PAOLA E COMPLETAMENTO CENTRO DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE TURISTICA E SERVIZI ANNESSI SUL LUNGOMARE SAN FRANCESCO DI PAOLA	C91B21007660002	2.686.410,00 €	ALTA
A1_69	CS	COMUNE DI PAPASIDERO	RIQUALIFICAZIONE AREE PUBBLICHE LUNGO IL FIUME E RECUPERO DEI PERCORSI NATURALISTICI NELLA VALLE DEL LAO	F19J21016310001	2.326.176,00 €	ALTA
A1_70	VV	COMUNE DI PARGHELIA	RIQUALIFICAZIONE PUNTI DI ACCESSO ALLE SPIAGGE LE GRAZIE E MICHELINO DAL CENTRO STORICO DI PARGHELIA (VV) – RESTAURO CONSERVATIVO, MANUTEZIONE STRORDINARIA CENTRO URBANO – RECUPERO SOTTOSERVIZI ED OPERE CONNESSE	H12H21000030001	3.150.000,00 €	ALTA
A1_71	CS	COMUNE DI PATERNO CALABRO	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, CULTURA E TURISMO RELIGIOSO	H37H21009150001	2.443.497,41 €	ALTA
A1_72	KR	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PERCORSO "VIA ARRINGA - C.SO GIOVE" ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ILLUMINAZIONE CENTRO E FRAZIONI	H88I21002410001	2.145.000,00 €	ALTA
A1_73	CZ	COMUNE DI PLATANIA	IL BORGO DEL BENESSERE DEL REVENTINO	B11B21006090001	3.100.000,00 €	ALTA
A1_74	RC	COMUNE DI PLATÌ	"DA CUNICULI FURTIVI A CENTRO ESPOSITIVO SOTTERRANEO - PRODURRE CULTURA E RIQUALIFICARE IL PAESE"	D97H21007680005	2.200.000,00 €	ALTA
A1_75	VV	COMUNE DI POLIA	REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO NATURALISTICO CHE CONNETTA TRA LORO LE DIVERSE SORGENTI OLIGOMINERALI PRESENTI SUL TERRITORIO	C41B21008020001	1.500.000,00 €	ALTA
A1_76	VV	COMUNE DI RICADI	"RIQUALIFICAZIONE URBANA E AMBIENTALE E RECUPERO DELLE VOCAZIONI IDENTITARIE DEL TERRITORIO DELLE AREE COSTIERE DEL COMUNE DI RICADI"	B57B22000290002	2.000.000,00 €	ALTA
A1_77	RC	COMUNE DI ROCCELLA IONICA	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE MICARÈ: COLORIAMO CASE E ECOBORGO MICARÈ	B77H21008950001	1.430.000,00 €	ALTA
A1_78	CS	COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE RURALI "IL CIRCUITO DELLA BELLEZZA". RECUPERO DELLE EX-SCUOLE DI CAMPAGNA PER LA CREAZIONE DI POLI INTEGRATI DI UN PERCORSO TURISTICO SPORTIVO SOSTENIBILE.	H77B21000000001	2.000.000,00 €	ALTA
A1_79	RC	COMUNE DI SAMO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DEL CASTELLO DI PRECACORE E DELLE AREE LIMITROFE.	I15F21001730002	1.700.000,00 €	ALTA
A1_80	CS	COMUNE DI SAN BASILE	LUNGO LE STRADE DI SKANDERBERG LOTTO 1	C29J21056390002	2.500.000,00 €	ALTA
A1_81	CS	COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE	RECUPERO FABBRICATO EX FARMACIA MACCHIA ALBANESE E CASA DE RADA	F57H21007440002	1.100.000,00 €	ALTA
A1_82	CS	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE	FLOR-FOOD - PARCO AGROALIMENTARE ED ENOGASTRONOMICO NEL BORGO FLORENSE	J13D21006050001	1.550.000,00 €	ALTA
A1_83	RC	COMUNE DI SAN LUCA	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO NEL PAESE DI SAN LUCA, ZONA CIRCOSTANTE ALLA "CASA CORRADO ALVARO"	D57H21008870001	3.000.000,00 €	ALTA
A1_84	CZ	COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO	REALIZZAZIONE PARCO FLUVIALE "MURICELLO"	D31B21008760001	1.800.000,00 €	ALTA
A1_85	KR	COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE TURISTICO- CULTURALE-RELIGIOSO DEL COMUNE DI SAN MAURO MARCHESATO	G27H21036970001	1.485.383,60 €	ALTA
A1_86	CS	COMUNE DI SAN PIETRO IN AMANTEA	IL BORGO TRA TERRA E MARE DI SAN PIETRO IN AMANTEA	G87E20000170001	1.000.000,00 €	ALTA
A1_87	CZ	COMUNE DI SAN VITO SULLO IONIO	LA VIA DEI LAGHI – SAN VITO SULLO IONIO, CENADI, OLIVADI, CENTRACHE (CZ) - STRATEGIA PROGETTUALE "ABITARE I LUOGHI. AZIONI DI RIQUALIFICAZIONE TRA NATURA, CREATIVITÀ E CULTURA".	J67H21010020002	2.683.119,14 €	ALTA
A1_88	CS	COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO	WELCOME COSTA DEI CEDRI, PORTA DI APOLLO "I GIARDINI DEL MARE" - RIQUALIFICAZIONE E SISTEMAZIONE COSTIERA A SERVIZIO DELLE ATTIVITA' BALNEARI."	H57H21006370001	1.510.000,00 €	ALTA
A1_89	KR	COMUNE DI SANTA SEVERINA	RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL PERCORSO INGRESSO SS 107 BIS – P.ZZA CAMPO E EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO ABITATO	H49J21012290006	2.400.000,00 €	ALTA
A1_90	CS	COMUNE DI SANT'AGATA DI ESARO	RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO	J49J21014010001	1.500.000,00 €	ALTA
A1_91	RC	COMUNE DI SANT'ILARIO DELLO IONIO	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE A MARE - FRAZIONE DI MARINA DI SANT'ILARIO DELLO JONIO	C49J21046370001	1.100.000,00 €	ALTA
A1_92	KR	COMUNE DI SCANDALE	RIQUALIFICAZIONE DI UN SISTEMA DI PIAZZE NEL COMUNE DI SCANDALE (PIAZZA CONDOLEO E PIAZZA ST. GEORGEN)	J67H21009910001	1.267.286,35 €	ALTA
A1_93	CZ	COMUNE DI SELLIA	SELLIA, IL BORGO CHE NON TI ASPETTI: CULTURA, NATURA, TURISMO "RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE OSTELLO, STRADA OSTELLO, STRADA PARCO CON PERCORSO NATURALISTICO	C19J21046150001	1.337.500,00 €	ALTA
A1_94	CZ	COMUNE DI SELLIA MARINA	SVELARE LA BELLEZZA: INTERVENTI DI RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE - RICETTIVE - BALNEARI E DELLE AREE CIRCOSTANTI.	D29J21018570001	2.000.000,00 €	ALTA
A1_95	VV	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL VIALE CERTOSA	I31B21007010006	2.000.000,00 €	ALTA
A1_96	RC	COMUNE DI SIDERNO	COMPLETAMENTO DELL'ANFITEATRO DI SIDERNO SUPERIORE	I11B21006810006	1.400.000,00 €	ALTA
A1_97	VV	COMUNE DI SORIANO CALABRO	INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELL'AREA CIVICA E MUSEALE INTORNO AL COMPLESSO SAN DOMENICO IN SORIANO CALABRO	B69J21035680006	1.500.000,00 €	ALTA
A1_98	CZ	COMUNE DI SOVERATO	VALORIZZAZIONE AREA SPONDALE TORRENTE BELTRAME, IMPLEMENTAZIONE RISORSE IDRICHE E CREAZIONE INTERPORTO IN AREA URBANA DA RIQUALIFICARE	I39J21017620006	1.600.000,00 €	ALTA
A1_99	VV	COMUNE DI SPADOLA	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DI EDIFICI E SPAZI PUBBLICI NEL COMUNE DI SPADOLA (VV)	C73D20004670006	1.473.600,00 €	ALTA
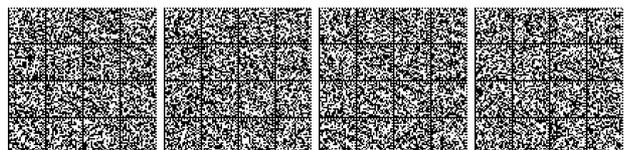
A1_100	CZ	COMUNE DI SQUILLACE	"RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE: BIOPARCO DEL BORGO CREATIVO "	C83D21003970001	1.270.000,00 €	ALTA
A1_101	KR	COMUNE DI STRONGOLI	CENTRO POLIFUNZIONALE STRONGOLI: COMPLESSO INTEGRATO PER LE FAMIGLIE E ATTIVITA' SOCIOCULTURALI, FORMAZIONE STORICO-CULTURALE E MINORANZE ETNO-LINGUISTICHE	B71B21008410001	2.583.943,75 €	ALTA
A1_102	RC	COMUNE DI TAURIANOVA	"RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PALAZZO CONTESSA DI PONTALTO, DA DESTINARE A POLO CULTURALE, ARTISTICO E MUSICALE, ANCHE CON FINALITÀ INTEGRATIVA ED INCLUSIVA DEL MONDO DELLE DIVERSE ABILITÀ".	E63D21005160001	4.115.707,50 €	ALTA
A1_103	CZ	COMUNE DI TAVERNA	PROGETTO INTEGRATO PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DELLA STAZIONE SCIISTICA IN LOCALITÀ CIRICILLA	E37D21000000001	2.000.000,00 €	ALTA
A1_104	CS	COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI	SULLE ORME DI FEDERICO II - LA TERRA DEI DUE PAPI - TERRANOVA DA SIBARI BORGO DELLA FEDE	D13D21006590001	1.500.000,00 €	ALTA
A1_105	CZ	COMUNE DI TIRIOLO	RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL MONTE TIRIOLO	F43D21004470002	3.000.000,00 €	ALTA
A1_106	CS	COMUNE DI TORTORA	BEAUBOURG DEI BORGHI "ARTE E GUSTO" RIVIERA DEI CEDRI - IL BORGO DEGLI ANTICHI SAPORI E DEI VICOLI D'ARTE	F41B21007950002	1.212.000,00 €	ALTA
A1_107	VV	COMUNE DI TROPEA	REALIZZAZIONE PROGETTO INTEGRATO DENOMINATO CIS TROPEA PORTO INTEGRATO	F15J22000010001	5.000.000,00 €	ALTA
A1_108	KR	COMUNE DI UMBRIATICO	RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ANTICO BORGO DI UMBRIATICO	C89J21028240007	1.000.000,00 €	ALTA
A1_109	CS	COMUNE DI VACCARIZZO ALBANESE	UDHËT GJITONIA	I22F21000030002	2.000.000,00 €	ALTA
A1_110	VV	COMUNE DI VIBO VALENTIA	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE ED URBANISTICA AREA RETRO PORTO	E44H20001930001	7.980.520,00 €	ALTA
			TOTALE		**226.970.123,12 €**	

22A06452

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, «Pregabalin EG».

Con la determina n. aRM - 144/2022 - 1561 del 3 novembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PREGABALIN EG:

confezione: 043836131;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 84 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836129;

descrizione: «300 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836117;

descrizione: «200 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836105;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836093;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836081;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836079;

descrizione: «100 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836067;

descrizione: «75 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836055;

descrizione: «75 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836042;

descrizione: «50 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836030;

descrizione: «50 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836028;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 56 capsule in blister AL/PVC;

confezione: 043836016;

descrizione: «25 mg capsule rigide» 14 capsule in blister AL/PVC;

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A06443

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di levometadone cloridrato, «Lefisyo».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 222/2022 del 3 novembre 2022

Procedura europea: DE/H/7060/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LEFISYO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Alkaloid-INT d.o.o. con sede legale e domicilio fiscale in Šlandrova ulica 4 - 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenia.
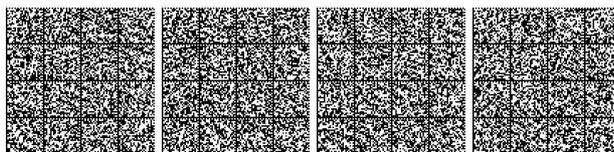
Confezioni:

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 049887019 (in base 10) 1HLFTC (in base 32);

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 500 ml - A.I.C. n. 049887021 (in base 10) 1HLFTF (in base 32);

«5 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 1000 ml - A.I.C. n. 049887033 (in base 10) 1HLFTT (in base 32).

Principio attivo: levometadone cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Alkaloid-INT d.o.o., Šlandrova ulica 4 - Ljubljana-Črnuče, 1231, Slovenia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 15 febbraio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06444

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sugammadex, «Sugammadex Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 223 del 3 novembre 2022

Procedura europea n. DE/H/6878/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUGAMMADEX NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Limited, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Cipro (CY).

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050059017 (in base 10) 1HRPS9 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050059029 (in base 10) 1HRPSP (in base 32).

Principio attivo: sugammadex.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Demo S.A. Pharmaceutical Industry, 21st km National Road Athens - Lamia, 14568 Krioneri, Attiki, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: OSP - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 9 maggio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06445

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sapropterina, «Arpetran».

Estratto determina AAM/ A.I.C. n. 224 del 3 novembre 2022

Procedura europea n. NL/H/5333/001/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ARPETRAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Day Zero ehf., con sede legale e domicilio fiscale in Reykjavíkurvegi 62, Hafnarfjördur 220, Islanda (IS).

Confezione:

«100 mg compresse solubili» 30 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 050030016 (in base 10) 1HQTG0 (in base 32);

«100 mg compresse solubili» 120 compresse inflacone HDPE - A.I.C. n. 050030028 (in base 10) 1HQTGD (in base 32).

Principio attivo: Sapropterina.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Teva Operations Poland Sp. Z.o.o

ul. Mogilska 80, 31-546 Cracovia, Polonia

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - centri di riferimento indicati dalle Regioni per la cura delle malattie rare.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'articolo 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 2 marzo 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06446

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tapentadolo fosfato, «Tapelod».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 225 del 3 novembre 2022

Procedura europea n. DE/H/7267/001-006/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TAPELOD, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate: titolare A.I.C.: Sandoz Spa, con sede legale e domicilio fiscale in Largo U. Boccioni 1, 21040 Origgio (VA), Italia.

Confezioni:

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302013 (in base 10) 1HZ31X (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302025 (in base 10) 1HZ329 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 40x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302037 (in base 10) 1HZ32P (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302049 (in base 10) 1HZ331 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302052 (in base 10) 1HZ334 (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302064 (in base 10) 1HZ33J (in base 32);

«25 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302076 (in base 10) 1HZ33W (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302088 (in base 10) 1HZ348 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302090 (in base 10) 1HZ34B (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato»30x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302102 (in base 10) 1HZ34Q (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato»50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302114 (in base 10) 1HZ352 (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato»54x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302126 (in base 10) 1HZ35G (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302138 (in base 10) 1HZ35U (in base 32);

«50 mg compresse a rilascio prolungato»100x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302140 (in base 10) 1HZ35W (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302153 (in base 10) 1HZ369 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302165 (in base 10) 1HZ36P (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato»30x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302177 (in base 10) 1HZ371 (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato»50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302189 (in base 10) 1HZ37F (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato»54x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302191 (in base 10) 1HZ37H (in base 32);

«100 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302203 (in base 10) 1HZ37V (in base 32);

100 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302215 (in base 10) 1HZ387 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302227 (in base 10) 1HZ38M (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302239 (in base 10) 1HZ38Z (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302241 (in base 10) 1HZ391 (in base 32);
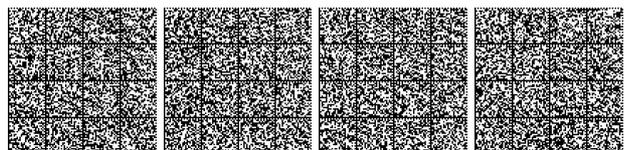
«150 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302254 (in base 10) 1HZ39G (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302266 (in base 10) 1HZ39U (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302278 (in base 10) 1HZ3B6 (in base 32);

«150 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302280 (in base 10) 1HZ3B8 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302292 (in base 10) 1HZ3BN (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302304 (in base 10) 1HZ3C0 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302316 (in base 10) 1HZ3CD (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302328 (in base 10) 1HZ3CS (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302330 (in base 10) 1HZ3CU (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302342 (in base 10) 1HZ3D6 (in base 32);

«200 mg compresse a rilascio prolungato» 100x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302355 (in base 10) 1HZ3DM (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 20x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302367 (in base 10) 1HZ3DZ (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 24x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302379 (in base 10) 1HZ3FC (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 30x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302381 (in base 10) 1HZ3FF (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 50x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302393 (in base 10) 1HZ3FT (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 54x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302405 (in base 10) 1HZ3G5 (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato» 60x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302417 (in base 10) 1HZ3GK (in base 32);

«250 mg compresse a rilascio prolungato»100x1 compresse in blister al/pvc/pe/pvdc divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 050302429 (in base 10) 1HZ3GX (in base 32).

Principio attivo: Tapentadolo fosfato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Develco Pharma GmbH

Grienmatt 27, 79650 Schopfheim, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data Comune di rinnovo europeo (CRD) 1° settembre 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).
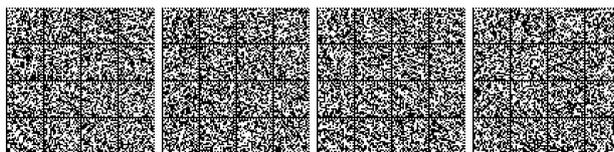
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A06447

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noraquin».

Con la determina n. aRM - 145/2022 - 2625 del 3 novembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della S.F. Group S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NORAQUIN;

confezione: 039816018;

descrizione: «20 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A06453

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Linezolid Baxter».

Con la determina n. aRM - 146/2022 - 4857 del 3 novembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Baxter Holding BV, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LINEZOLID BAXTER;

confezione: 044181016;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 5 sacche da 300 ml;

confezione: 044181028;

descrizione: «2 mg/ml soluzione per infusione» 30 sacche da 300 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A06454

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urocinox».

Con la determina n. aRM - 147/2022 - 3287 del 3 novembre 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Benedetti & Co. S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: UROCINOX;

confezioni: 033055017;

descrizione: «500 mg capsule rigide» 20 capsule rigide.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A06455

Rettifica dell'estratto della determina IP n. 546 del 30 agosto 2022, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Capillarema».

Nell'estratto della determina IP n. 546 del 30 agosto 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 223 del 23 settembre 2022, relativo all'importazione parallela del medicinale CAPILAREMA 75 mg, 60 capsulas dal Portogallo con numero di autorizzazione 9359141, importatore Gekofar S.r.l. ove riportato:

importatore: Difarmed Sociedad Limitada con sede legale in Santjosep, 116 Nave 2, 08980 Sant Feliu De Llobregat - Barcellona;

confezione: Capillarema «75 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 050026018 (in base 10) 1HQPK2 (in base 32);

leggasi:

importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano;

confezione: Capillarema «75 mg capsule rigide» 30 capsule - codice A.I.C.: 050021017 (in base 10) 1HQJNT (in base 32);

e ove riportato:

Officine di confezionamento secondario:

European Pharma B.V., Osloweg 95 A, 9723 BK, Groningen, Paesi Bassi

Pharma Gerke Artzneimittelvertriebs GmbH Friedrich-Bergius-str. 13, 41516 Grevenbroich, Germania;

leggasi:

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

Columbus Pharma S.r.l., via dell'Artigianato n. 1 20032 - Cormano (MI).

22A06456

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso a valere sui Libretti *smart* e sui Libretti nominativi speciali intestati ai minori di età

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.a.) rende disponibile - a partire dal 15 novembre 2022 e fino al 20 dicembre 2022 - una nuova offerta *supersmart* «*Premium* 270 giorni» della durata di duecentosettanta giorni ad un tasso di interesse nominale annuo lordo pari al 3,00% - destinata ai titolari del Libretto *smart* - che consente di accantonare sul Libretto *smart*, in tutto o in parte, le somme che possano considerarsi nuova liquidità rispetto ai saldi contabili riportati dal Libretto *Smart* e dai conti correnti postali/libretti di risparmio postale recanti la medesima intestazione o cointestazione del Libretto *smart*, rilevati alla data del 9 novembre 2022.

CDP S.p.a. si riserva la facoltà di interrompere la suddetta offerta in qualsiasi momento, senza pregiudizio per le offerte e gli accantonamenti già attivati e dandone adeguata comunicazione alla clientela.

Le somme depositate sul Libretto *smart* che non formano oggetto di accantonamento, sono remunerate al tasso d'interesse *pro tempore* vigente (il «Tasso base», ad oggi pari allo 0,001%).

Si rende noto inoltre che, a decorrere dal 16 novembre 2022, la richiesta di apertura del Libretto nominativo speciale intestato ai minori di età (il «Libretto minori») può essere effettuata anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, tramite il sito di Poste Italiane www.poste.it e l'App BancoPosta (di seguito anche «richiesta online»). È consentita la richiesta di apertura online di un Libretto minori, emesso esclusivamente in forma dematerializzata, attraverso il sito internet www.poste.it e tramite App BancoPosta, tutti i giorni dalle ore 00,00 alle ore 24,00, con le modalità e nelle forme previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta applicabili e secondo le indicazioni fornite da Poste Italiane direttamente sul predetto sito ed in App BancoPosta.

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.a. e sul sito www.poste.it, nonché sul sito internet della CDP S.p.a. www.cdp.it, sono a disposizione il foglio informativo del Libretto *smart* e del Libretto minori contenenti le informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dei suddetti prodotti.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sui siti internet www.poste.it e www.cdp.it

22A06563

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9947
Yen	146,35
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,484
Corona danese	7,4438
Lira Sterlina	0,86058
Fiorino ungherese	406,9
Zloty polacco	4,7053
Nuovo leu romeno	4,9138
Corona svedese	10,874
Franco svizzero	0,9878
Corona islandese	143,3
Corona norvegese	10,1835
Kuna croata	7,5342
Rublo russo	-
Lira turca	18,5216
Dollaro australiano	1,5409
Real brasiliano	5,1337
Dollaro canadese	1,3469
Yuan cinese	7,2165
Dollaro di Hong Kong	7,8079
Rupia indonesiana	15534,6
Shekel israeliano	3,4922
Rupia indiana	82,084
Won sudcoreano	1404,63
Peso messicano	19,5984
Ringgit malese	4,7119
Dollaro neozelandese	1,6876
Peso filippino	57,786
Dollaro di Singapore	1,4017
Baht tailandese	37,45
Rand sudafricano	17,9802

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06487

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9908
Yen	145,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,506
Corona danese	7,4431
Lira Sterlina	0,861
Fiorino ungherese	407
Zloty polacco	4,7035
Nuovo leu romeno	4,912
Corona svedese	10,9065
Franco svizzero	0,9861
Corona islandese	143,7
Corona norvegese	10,2388
Kuna croata	7,5335
Rublo russo	-
Lira turca	18,4488
Dollaro australiano	1,5426
Real brasiliano	5,0964
Dollaro canadese	1,347
Yuan cinese	7,2156
Dollaro di Hong Kong	7,7774
Rupia indonesiana	15492,57
Shekel israeliano	3,4987
Rupia indiana	81,992
Won sudcoreano	1402,01
Peso messicano	19,4921
Ringgit malese	4,6944
Dollaro neozelandese	1,6844
Peso filippino	57,841
Dollaro di Singapore	1,3983
Baht tailandese	37,314
Rand sudafricano	17,9608

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06488
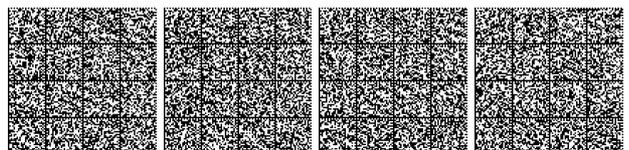
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9753
Yen	144,58
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,539
Corona danese	7,4433
Lira Sterlina	0,87228
Fiorino ungherese	407,87
Zloty polacco	4,709
Nuovo leu romeno	4,9013
Corona svedese	10,932
Franco svizzero	0,9889
Corona islandese	144,9
Corona norvegese	10,3543
Kuna croata	7,5375
Rublo russo	-
Lira turca	18,1602
Dollaro australiano	1,5517
Real brasiliano	5,0262
Dollaro canadese	1,3452
Yuan cinese	7,1367
Dollaro di Hong Kong	7,656
Rupia indonesiana	15400,2
Shekel israeliano	3,4847
Rupia indiana	80,8845
Won sudcoreano	1391,75
Peso messicano	19,2363
Ringgit malese	4,6271
Dollaro neozelandese	1,6957
Peso filippino	57,463
Dollaro di Singapore	1,3878
Baht tailandese	37,091
Rand sudafricano	18,0173

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06489

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 novembre 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9872
Yen	145,19
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,422
Corona danese	7,4419
Lira Sterlina	0,87478
Fiorino ungherese	401,15
Zloty polacco	4,6825
Nuovo leu romeno	4,8893
Corona svedese	10,8538
Franco svizzero	0,9863
Corona islandese	145,5
Corona norvegese	10,2019
Kuna croata	7,5353
Rublo russo	-
Lira turca	18,3845
Dollaro australiano	1,5311
Real brasiliano	4,9682
Dollaro canadese	1,3351
Yuan cinese	7,0894
Dollaro di Hong Kong	7,7493
Rupia indonesiana	15491,81
Shekel israeliano	3,5065
Rupia indiana	81,02
Won sudcoreano	1397,7
Peso messicano	19,2611
Ringgit malese	4,6872
Dollaro neozelandese	1,6769
Peso filippino	57,672
Dollaro di Singapore	1,3891
Baht tailandese	36,906
Rand sudafricano	17,7983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A06490
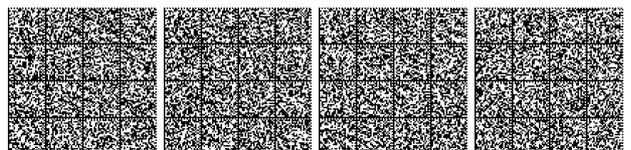
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 9 settembre 2022, recante: «Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina».

Nel decreto ministeriale 9 settembre 2022, recante «Modalità attuative del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2022 la numerazione dell'art. 8 deve intendersi corretta «comma 1 e 2».

22A06529

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-267) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.